CAMERA DEI DEPUTATI N. 919-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **FRACANZANI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

nella seduta dell'11 ottobre 1972

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali, concluso a Roma il 17 luglio 1971

Presentata alla Presidenza il 25 gennaio 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'accordo finanziario e patrimoniale oggetto del presente disegno di legge definisce questioni che hanno costituito per vari anni elemento di contenzioso tra l'Austria e l'Italia. Per dette questioni fin dal 1956 iniziarono ad incontrarsi delegazioni dei due Governi. Con il presente accordo è stato infine riconosciuto da parte italiana un debito di circa un milione di dollari USA e ciò in via forfettaria. Si tratta di una definizione positiva per il nostro paese tenuto conto che all'inizio delle trattative solo una delle voci oggetto delle pretese del Governo di Vienna, la voce « indennizzi ai cittadini austriaci per l'esproprio di alcuni terreni di confine », esproprio avvenuto nel 1939, ammontava a 2,7 miliardi di lire. Alla fine l'importo globale delle nostre partite passive è stato definito in lire 1 miliardo 741 milioni 800 mila. A questa cifra il nostro Ministero del tesoro ha d'altra parte contrapposto validamente un credito di lire 1 miliardo 63 milioni 800 mila risalente al primo conflitto mondiale e concernente aiuti in natura concessi alla popolazione austriaca nell'immediato dopoguerra – crediti *extra-*

reliefs. Risulta così a favore dell'Austria un saldo di 630 milioni e cioè appunto circa un milione di dollari USA che dovrebbe essere corrisposto dal nostro Governo parte in contanti (lire 480 milioni) e parte (150 milioni) in immobili di proprietà della compagnia austriaca delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico della quale lo Stato italiano è il maggiore azionista (72 per cento circa). Il Governo italiano nell'assumere l'impegnativa di versare all'Austria, a saldo delle varie partite di credito e debito, l'omnicomprensiva somma di 630 milioni di lire ha preteso d'altra parte, come *conditio sine qua non*, che il Governo austriaco accettasse la cessione in pagamento di un albergo di proprietà della citata compagnia austriaca delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (albergo il cui valore è stato indicato in lire 125 milioni), ove tale immobile risultasse ancora invenduto al momento della ratifica del presente Accordo. L'Italia dovrà soddisfare i propri impegni entro i novanta giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo. Ciò premesso, dati i risultati raggiunti attraverso le trattative, risultati senz'altro positivi e tenuto conto anche del significato politico dell'Accordo in oggetto (l'Italia attraverso lo stesso dà prova di considerare con equità e spirito di amicizia la delicata questione dei territori espropriati a cittadini austriaci nel 1939 e d'altra parte l'Austria riconosce, ciò che non ha mai fatto per altri paesi, i citati crediti *extra-reliefs*) si propone alla Camera dei deputati di approvare il disegno di legge in oggetto.

FRACANZANI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Austria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali, concluso a Roma il 17 luglio 1971.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge – previsto in lire 630.000.000 –, si farà fronte col versamento al bilancio dello Stato – da imputarsi ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata – di pari importo da prelevarsi dal conto corrente di tesoreria denominato « Somme di pertinenza del Governo italiano a titolo di liquidazione parziale della DOSAG ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.